



ADDENDUM CIRCOLARE N. 1/2026

MODULO MINISTERIALE UFFICIALE

Con la presente si comunica che, in addendum alla Circolare n. 1/2026, viene allegato il modello TFR3 ufficiale, così come messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, 09/09/2026

LAVORATORI DI NUOVA ASSUNZIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2026

DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

dipendente del _____

data di assunzione _____

(barrare le opzioni di proprio interesse)

- **Dichiara** di aver ricevuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la seguente informativa:
 - informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
 - indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
 - informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
 - indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
 - informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.
- **Dichiara di essere un lavoratore di prima assunzione** di cui all'articolo 8, comma 7, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025

MECCANISMO DI ADESIONE IN MODO AUTOMATICO, per lavoratori di prima assunzione:

Ai sensi dell'articolo 8, commi 7, 7 bis, 7 ter e 7 quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall'assunzione.

In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.



- **dichiara di NON essere un lavoratore di prima assunzione**, ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025, di aver ricevuto da parte del datore di lavoro informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e di:
- (barrare l'opzione di proprio interesse)

- **NON avere in essere l'adesione alla previdenza complementare** con versamento di tutto o parte del TFR (In tal caso non opera l'adesione in modo automatico, il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere questa scelta in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione tramite apposita e specifica adesione).

oppure

- **avere IN ESSERE l'adesione ad una forma pensionistica complementare CON VERSAMENTO** di tutto o parte del proprio TFR, e di aver ricevuto dal datore di lavoro le informazioni circa la possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, nonché la precisazione che in difetto si applica il meccanismo di adesione in modo automatico di cui all'articolo 8, commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

MECCANISMO DI ADESIONE IN MODO AUTOMATICO, per lavoratori non di prima assunzione, che hanno già in essere l'adesione alla previdenza complementare con conferimento del TFR:

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, il lavoratore dipendente, che abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, ha sessanta giorni di tempo dalla data di assunzione per indicare a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando a tale data. In assenza di una scelta, aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall'assunzione.

In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 252 del 2005, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

(Compilare solo se una delle sezioni è di proprio interesse):



SEZIONE 1:

- LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):

A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica, prevista dall'adesione automatica, nella misura del _____%

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

B) **NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**

alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica

(opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

C) **CONFERIRE IL TFR in modo esplicito** alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____%

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

D) **NON CONFERIRE IL TFR** ad una forma pensionistica complementare.

Il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. *(Tale scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di versare il TFR maturando alla previdenza complementare.)*

SEZIONE 2

- **LAVORATORE NON DI PRIMA ASSUNZIONE** che **abbia IN ESSERE** un'adesione ad una forma pensionistica complementare (ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005 come modificato dalla legge n. 199 del 2025) **CON VERSAMENTO** di tutto o parte del proprio TFR.

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):

A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica nella misura del _____%

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

B) **NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**



alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica (opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

C) **CONFERIRE** il proprio TFR, in modo esplicito, alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

Il sottoscritto dichiara:

- di aver compreso le conseguenze delle presenti dichiarazioni
- di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa vigente

Data _____

Firma lavoratore _____

ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro attesta di aver fornito al lavoratore l'informativa di cui all'articolo 8, comma 8 ovvero comma 9-bis, nonché di aver acquisito la presente dichiarazione, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Data, timbro e firma _____





CIRCOLARE AZIENDE n. 1/2026

modifiche apportate al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199

IN VIGORE DAL 1.7.2026

**Istruzioni per le aziende sulle modalità di adesione
alle forme pensionistiche complementari**

23 giugno 2026

PREMESSA

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni sulla previdenza complementare, introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025).

Tali novità non riguardano chi ha già un rapporto di lavoro dipendente e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente. Nei riguardi di questi ultimi, non è previsto alcuno specifico adempimento informativo a carico dei datori di lavoro circa le novità sopravvenute.

In particolare:

1. Nuova «Adesione automatica»

(comma 204 dell'art.1 della legge di bilancio 2026 che modifica il comma 7 dell'art.8 del d.lgs. 252/2005 aggiungendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis)

Le disposizioni sull'adesione automatica (adesione piena decorsi 60 giorni dalla data di assunzione in assenza di esplicito rifiuto) sono in vigore dal 1° luglio 2026 e riguardano, pertanto, le assunzioni che intervengono a partire da tale data.

I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare se non esprimono una scelta diversa entro 60 giorni.

L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche collettive, rileva la forma pensionistica complementare alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell'assegno sociale.

Se manca una forma pensionistica collettiva di riferimento il fondo di destinazione dell'adesione automatica è quello residuale (fondo pensione Cometa) individuato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

L'adesione automatica si sostanzia quindi decorsi 60 giorni dall'assunzione in assenza di decisione differente del lavoratore, ma l'obbligo di contribuzione e la data formale di adesione decorrono dalla data di assunzione (la competenza è dunque totalmente retroattiva).

L'attribuzione al lavoratore della facoltà della rinuncia conferma il principio della volontarietà dell'adesione alle forme di previdenza complementare (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto n. 252/2005), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà di conferma dell'adesione già avvenuta in via automatica, ex lege, al momento dell'assunzione.

Essendo la rinuncia un atto unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro. La rinuncia ha efficacia ex tunc e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia

retroattiva al momento dell'adesione, e si qualifica come causa estintiva dell'adesione automatica regolata dalla normativa.

Si precisa che l'adesione automatica non esclude l'adesione esplicita che sarà comunque possibile nei 60 giorni dalla data di assunzione (o anche successivamente), sia verso il fondo pensione destinatario dell'adesione automatica sia verso altro fondo pensione liberamente scelto dal lavoratore. L'adesione esplicita consente di versare il Tfr in forma parziale in luogo dell'intero conferimento del Tfr (nella misura consentita dagli accordi applicabili e per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento). Inoltre, con l'adesione esplicita è possibile aderire anche con il solo Tfr e scegliere i percorsi o le linee di investimento che si preferiscono.

2. Obblighi del datore di lavoro (commi 7-quater, 7-quinquies e 8 dell'art 8 del d.lgs. 252/2005)

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia. In caso di adesione automatica il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. (vedi fac simile allegato 1).

Gli uffici del personale a partire dal 1° luglio devono:

A) All'atto dell'assunzione: Consegnare al dipendente il documento "allegato 1", acquisire le dichiarazioni ivi riportate e far firmare la relativa Ricevuta di consegna e presa visione posta in calce.

B) Raccolta della modulistica entro 60 giorni: Sulla base del profilo del lavoratore, raccogliere i moduli debitamente compilati (Allegato 2):

- MODULO Sezione 1 per i lavoratori di prima assunzione come dipendenti privati.
- MODULO Sezione 2 per i lavoratori con precedenti rapporti di lavoro dipendente privato.

C) Gestione dell'adesione automatica: Scaduti i 60 giorni, in caso di adesione automatica, l'azienda dovrà contattare il fondo pensione e procedere dal mese successivo all'attivazione dei flussi contributivi compreso quanto spettante dalla data di assunzione. Le istruzioni operative per la compilazione del tracciato AUTOMATICI verranno rese disponibili dal fondo entro il termine previsto per l'invio (settembre 2026).

A seguito della comunicazione (*tracciato Automatici*) da parte del datore di lavoro, il Fondo pensione è tenuto a informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione. In detta prima informativa (cosiddetta "Lettera di benvenuto"), saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

3. Investimenti in comparti coerenti con l'orizzonte temporale (modifica comma 9 dell'art. 8 del d.lgs. 252/2005)

In caso di adesione automatica, le risorse non vengono più destinate di default a un comparto garantito, ma in percorsi o linee di investimento coerenti con l'orizzonte temporale. Le somme saranno inizialmente indirizzate verso percorsi di investimento coerenti con l'età anagrafica dell'aderente "profilo life cycle". Il lavoratore potrà comunque modificare la linea di allocazione in ogni momento, seguendo le indicazioni contenute nella lettera di benvenuto che riceverà direttamente dal Fondo.

4. Lavoratori di "Prima Assunzione" come dipendente privato

- **Definizione:** Lavoratori assunti per la prima volta come dipendenti privati.
- **Adempimento:** L'azienda deve consegnare l'informativa e farsene rilasciare copia sottoscritta come ricevuta (Allegato 1). Deve consegnare anche il MODULO per la scelta sulla destinazione del TFR (Allegato 2).
- **Regola:** Qualora il lavoratore non esprima una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'adesione automatica al fondo pensione collettivo di riferimento individuato in base agli accordi/contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro (Byblos).
- **Opzioni del lavoratore:** Entro i 60 giorni il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica, scegliendo un fondo pensione diverso oppure aderendo esplicitamente al fondo collettivo di riferimento (ad esempio perché vuole versare solo il TFR o una parte di esso oppure vuole scegliere un comparto diverso da quello di default), oppure lasciando che il TFR maturi secondo il regime ordinario in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS ex art. 2120 c.c.).

5. Lavoratore riassunto (Non di prima assunzione):

- **Definizione:** Lavoratori neoassunti con pregresso lavoro come dipendente privato ("Riassunti").
- **Adempimento:** In fase di assunzione l'azienda deve consegnare l'informativa e farsene rilasciare copia sottoscritta come ricevuta siglando le dichiarazioni ivi riportate (Allegato 1). Deve consegnare anche il MODULO per la scelta sulla destinazione del TFR (allegato 2).

L'azienda è tenuta a verificare la scelta già compiuta in passato dal lavoratore per conoscere se:

- a. **Ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare** (con conferimento totale o parziale del TFR): il lavoratore ha 60 giorni di tempo dall'assunzione per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando da tale data. In questo caso, non è possibile decidere di mantenere il TFR in azienda ex art. 2120 c.c. e scatterà l'adesione automatica al fondo pensione collettivo di riferimento, a meno che il lavoratore non scelga nei 60 giorni un fondo pensione diverso oppure aderisca esplicitamente al fondo collettivo di riferimento "Byblos" (ad esempio perché vuole versare solo il TFR o una parte di esso oppure vuole scegliere un comparto diverso da quello di default);
- b. **Non ha alcuna adesione in essere alimentata da Tfr:** in questo caso non scatta l'adesione automatica e il TFR continua a maturare secondo l'art. 2120 c.c. Resta sempre salva la possibilità per il dipendente di conferire il TFR maturando ad un fondo pensione in qualsiasi momento.

Coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non sono interessati dall'adesione automatica di cui al comma 9-bis. L'adesione automatica riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare. Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

6. Rapporto di lavoro a tempo determinato e periodo di prova:

L'adesione automatica trova applicazione anche in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, purché di durata non inferiore a due mesi. In tutti i casi in cui il rapporto di lavoro cessa prima dello scadere dei 60 giorni l'adesione automatica non opera. Inoltre, l'adesione deve perfezionarsi allo scadere dei 60 giorni a prescindere dalla durata dell'eventuale periodo di prova contrattuale.

Pertanto, se anche il periodo di prova dovesse essere trimestrale e non dovesse essere superato al termine del trimestre, allo scadere dei 60 giorni scatta comunque l'adesione automatica. Eventuali fondi pensione che dovessero consentire statutariamente l'adesione solo una volta superato il periodo di prova dovranno ricevere le adesioni automatiche allo scadere dei 60 giorni come previsto dalla normativa a prescindere dalla durata del periodo di prova. Se l'accordo collettivo applicabile al rapporto di lavoro prevede che durante il periodo di prova non spetti la contribuzione alla previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà versare al fondo destinatario dell'adesione automatica solo il TFR che matura dalla data di assunzione; la contribuzione piena sarà versata in base a quanto previsto dagli accordi dopo il superamento del periodo di prova.

7. Tfr e Fondo Tesoreria INPS – soglie datoriali (L. 296/2006, c. 756) (comma 203 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026):

È esteso l'obbligo di versamento del "contributo" del comma 756 anche ai datori che raggiungono la soglia dimensionale dopo l'avvio:

- per periodi di paga dal 1/1/2026, nel biennio 2026–2027 a condizione che la media annua non sia < 60 addetti;
- dal 1/1/2028 al 31/12/2031 la soglia dimensionale è di 50 addetti;
- dal 1/1/2032 obbligo anche per datori con ≥40 addetti (o che raggiungono tale soglia), calcolati sulla media annua dell'anno precedente.

8. Per quanto sopra esposto si chiarisce che:

- 1) assunzioni fino al 30.6.2026:** i lavoratori assunti entro tale data che non esprimono alcuna scelta in relazione alla destinazione del TFR (vedi mod. TFR2 non consegnato al datore di lavoro entro i 6 mesi successivi) diventeranno aderenti taciti secondo le modalità previgenti dell'art. 8 comma 7 lett. b).
- 2) assunzioni dal 1.7.2026:** i lavoratori di prima occupazione assunti da tale data che non esprimono alcuna scelta in relazione alla destinazione del TFR (**nuovo mod. TFR vedi allegato "Modulo provvisorio - in attesa del modulo ministeriale ufficiale"**) non consegnato al datore di lavoro entro i 60 giorni successivi diventano aderenti automatici con obbligo del versamento del TFR maturando,

del contributo a carico del datore di lavoro e il contributo minimo a carico del lavoratore, nella misura stabilita dal CCNL applicato, con decorrenza dalla data di assunzione.

- 3) assunzioni dal 1.7.2026:** i lavoratori non di prima occupazione (cosiddetti riassunti) assunti da tale data che non esprimono alcuna scelta in relazione alla destinazione del TFR (**nuovo mod. TFR vedi allegato “Modulo provvisorio - in attesa del modulo ministeriale ufficiale”**) entro i 60 giorni successivi e non dichiarano al datore di lavoro l’eventuale precedente scelta effettuata in merito al pregresso rapporto di lavoro, diventano aderenti automatici con obbligo del versamento del TFR maturando, del contributo a carico del datore di lavoro e il contributo minimo a carico del lavoratore, nella misura stabilita dal CCNL applicato, con decorrenza dalla data di assunzione.

TABELLA COMPARATIVA: SILENZIO-ASSENSO VS ADESIONE AUTOMATICA

CARATTERISTICA	SILENZIO- ASSENSO (fino al 30/06/2026)	ADESIONE AUTOMATICA (dal 01/07/2026)
TEMPO DI SCELTA	6 mesi	60 giorni
OGGETTO DEL VERSAMENTO	Solo TFR (adesione tacita)	Contribuzione Piena (TFR + quota Datore + quota Lavoratore)
DECORRENZA ECONOMICA	Dal 7° mese in poi (scaduto il periodo)	Dalla data di assunzione (retroattiva)
COMPARTO DI DEFAULT	Comparto Garantito	Percorso o linea di investimento coerente con il profilo dell’aderente (Life- cycle)
FONDO TESORERIA INPS	Regolato dalla L. 296/2006	Modificato dalla L. Bilancio 2026 (estensione soglie datoriali)

Per i lavoratori di cui al punto 1. le istruzioni operative per la compilazione del tracciato TACITI rimangono invariate.

Per i lavoratori di cui ai punti 2. e 3. le istruzioni operative saranno rese disponibili per la compilazione del tracciato AUTOMATICI entro il termine previsto per l’invio (settembre 2026).

E' gradita l'occasione per riportare di seguito tutti canali di contatto con il Fondo e la sua struttura operativa. Vi ricordiamo che è possibile programmare delle riunioni informative e formative con gli uffici del personale o con i dipendenti della società, inviando una mail ai canali di contatto del Fondo:

Uffici Fondo – Via Aniene 14 – Roma

tel. 06 22 79 31 63 (Lun-Ven dalle 9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00)

Mail: infoaziende@fondobyblos.it

PEC: fondobyblos@pec.notificafacile.it

Service Amministrativo Previnet: byblos@previnet.it

Al fine di fornire supporto ai vostri uffici del personale, troverete l'allegato 3 "informativa Byblos" predisposta dal Fondo contenente le informazioni base sulla forma di previdenza complementare prevista nei CCNL applicati, che potrete consegnare ai lavoratori interessati.

Nel ringraziare per la collaborazione,

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Aldo Gentile



ALLEGATI:



- **allegato 1** Fac-simile Informativa dell'azienda per i lavoratori
- **allegato 2** TFR - Modulo provvisorio - in attesa del modulo ministeriale ufficiale"
- **allegato 3** "pagina informativa Byblos"

INFORMATIVA AZIENDALE SUI MECCANISMI DI ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(Ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005 come riformato dalla Legge 199/2025 – per le assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026)

Gentile Lavoratrice / Egregio Lavoratore,
considerato l'avvio del Suo rapporto di lavoro, ed in conformità agli obblighi di legge previsti dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 252/2005, la scrivente Società Le fornisce la presente informativa dettagliata in merito agli accordi collettivi applicabili, al funzionamento del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e alle opzioni a Lei riservate.

1. Quadro normativo e tipologie di lavoratori

La legge prevede che ogni lavoratore venga informato sugli accordi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica al fondo pensione e sulle relative tempistiche.

La normativa distingue gli obblighi informativi e le modalità di gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Sua precedente storia lavorativa:

A) Lavoratori di "Prima Assunzione" (assunti per la prima volta come dipendenti privati)

Rientra in questa casistica se è stato assunto per la prima volta come lavoratore dipendente privato. In tal caso qualora non venga esplicitata tramite la modulistica allegata alla presente una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento. È possibile rinunciare all'adesione automatica compilando il modulo per la scelta sulla destinazione del TFR e aderendo esplicitamente ad un fondo pensione oppure lasciando che il TFR maturi secondo il regime ordinario in azienda o presso il Fondo Tesoreria Inps ai sensi dell'art. 2120 c.c. e con relativa tassazione peggiorativa.

B) Lavoratori "Non di Prima Assunzione" (neoassunti con precedente rapporto di lavoro come dipendenti privati – “Riassunti”)

Se ha già avuto precedenti rapporti di lavoro come dipendente privato, in fase di assunzione l'azienda è tenuta a verificare la scelta da Lei già compiuta in passato. A tal fine, Le viene richiesto di rilasciare un'apposita dichiarazione per attestare se:

1. Ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR: se ha già una forma pensionistica attiva, ha **60 giorni di tempo** dalla data di assunzione per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando da tale data. In mancanza di indicazioni, scatterà il meccanismo di adesione automatica come descritto di seguito. Non è possibile invece decidere che il TFR maturi in azienda/Inps secondo le norme dell'art. 2120 c.c.
2. Non ha alcuna adesione in essere con versamento di TFR totale o parziale: in questo caso non scatta l'adesione automatica e il TFR continua a maturare secondo l'art. 2120 c.c. con tassazione peggiorativa. È sempre possibile rivedere tale scelta e conferire il TFR maturando alla previdenza complementare.

2. Accordi applicabili, funzionamento ed effetti dell'adesione automatica

Gli accordi applicabili al Suo rapporto di lavoro sono i seguenti:.....

In base a tali accordi **il Fondo pensione collettivo di riferimento per l'adesione automatica è: Il Fondo Pensione Byblos n. albo Covip 124¹**

La scheda destinatari e contributi contenuta nella Parte I della Nota informativa del Fondo pensione fornisce dettagli circa il Tfr maturando da destinare (che l'adesione automatica prevede per l'intero importo, ma che il lavoratore, nelle ipotesi in cui il Tfr parziale è consentito, può scegliere di destinare in forma parziale attivando un'adesione esplicita nei 60 giorni dalla data di assunzione) e la misura dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore come definiti dagli accordi applicabili. **In particolare è prevista la contribuzione datoriale pari a ...**....

Qualora non si esprima una volontà contraria entro il termine perentorio di **60 giorni** dall'assunzione, se è un neoassunto (caso A) o un riassunto con un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR (caso B.1), si attiverà il meccanismo di adesione automatica con i seguenti effetti:

- **Destinazione delle risorse:** Al Fondo pensione confluirà **l'intero importo del TFR maturando**. Inoltre, verranno attivati anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
- **Tempistica dei versamenti:** I flussi contributivi cominceranno a confluire al Fondo a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni, coprendo retroattivamente quanto dovuto dalla data di assunzione.
- **Decorrenza dell'adesione:** L'adesione automatica decorre formalmente dalla data di assunzione.
- **Linee di investimento:** Le somme saranno inizialmente indirizzate verso percorsi di investimento coerenti con l'età anagrafica. Resta salva la facoltà di modificare in ogni momento la linea di allocazione come sarà indicato nella lettera di benvenuto che riceverà dal fondo collettivo di riferimento.
- **Lettera di benvenuto del Fondo pensione:** il fondo pensione Le invierà una comunicazione di avvenuta adesione automatica informandola del percorso o della linea di investimento di destinazione, della possibilità di cambiare tale allocazione anche prima del termine statutario di 12 mesi e delle modalità per prendere visione della Nota informativa e di ogni altra documentazione utile a comprendere i diritti connessi alla partecipazione al Fondo pensione.

3. Avvertenze

- È possibile destinare esplicitamente il TFR maturando nella diversa misura (percentuale) eventualmente prevista dall'accordo o contratto collettivo di riferimento. Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993, qualora i contratti collettivi non contengano previsioni specifiche sulla destinazione del TFR, è possibile destinare una misura minima non inferiore al 50%.
- La contribuzione a carico del lavoratore **non è obbligatoria** se la retribuzione annuale lorda (RAL) risulta inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. In tale circostanza, può richiedere espressamente di non versare la quota di contribuzione minima contrattuale prevista a Suo carico, lasciando attivi il conferimento del TFR e della contribuzione datoriale prevista dagli accordi applicabili.

4. Adempimenti e modulistica da consegnare

Per regolarizzare la Sua posizione, La invitiamo a prendere visione, compilare e restituire all'Ufficio Risorse Umane, **entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione**, oltre alla

¹**Assenza di contrattazione collettiva:** In mancanza di uno specifico fondo previsto dagli accordi collettivi, l'adesione automatica avverrà verso il **Fondo Pensione Nazionale COMETA** (N. iscrizione Albo COVIP: 61), al quale verrà devoluto esclusivamente l'intero TFR.

presente informativa appositamente sottoscritta, il modulo compilato nella sezione corrispondente al Suo profilo:

- **Se lavoratore di prima assunzione come dipendente privato:** Compilare Sezione 1 del **MODULO**.
- **Se lavoratore con precedenti rapporti lavorativi come dipendente privato:** Compilare Sezione 2 del **MODULO**.

Ricevuta di consegna e presa visione (*da restituire firmata dal lavoratore*)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
_____ a _____ (C.F. _____)
_____) assunto in data _____
dichiara (**siglare obbligatoriamente una delle voci seguenti**)

☐ di essere un neoassunto

☐ di essere un riassunto con in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR

☐ di essere un riassunto senza adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR

e di aver ricevuto in data odierna copia della presente informativa e della relativa modulistica obbligatoria (Modulo per la destinazione del TFR).

Data, _____

Firma del Lavoratore per presa visione _____

Modulo provvisorio, in attesa del modulo ministeriale ufficiale

MODULO PER IL TFR DEL TRATTAMENTO

(Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 148 del 2011)

DATI DEL LAVORATORE

- **Cognome e Nome:** _____
- **Codice Fiscale:** _____
- **Data di Assunzione:** _____

SEZIONE 1: LAVORATORI

(Compilare questa sezione prima assunzione come lavoratore dipendente).

Il sottoscritto dichiara che è un lavoratore dipendente e dispone che il proprio TFR maturando sia destinato (selezionare una sola opzione):

- ☐ **OPZIONE A – Contribuzione parziale:** Richiede l'adesione al fondo pensione complementare (allegando apposito modulo di adesione).
- ☐ **OPZIONE B – Contribuzione piena:** La contribuzione verrà mantenuta in capo al lavoratore (secondo la normativa).

CONSEGUENZE DELL'ADESIONE

1. **In caso di Opzione A:** La contribuzione decorrerà dalla data di assunzione.
2. **In caso di Opzione B:** La contribuzione decorrerà dalla data di assunzione. La scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di aderire alla previdenza complementare.
3. **In caso di MANCATA CONSEGNA del modulo entro 60 giorni:** opera l'**ADESIONE AUTOMATICA**. Il TFR maturando e la **contribuzione piena** (TFR integrale + contributo a carico del datore di lavoro + contributo a carico del lavoratore nella misura stabilita dagli accordi applicabili, calcolati e dovuti retroattivamente dalla data di assunzione) verranno versati al fondo pensione collettivo di riferimento.
 - *Nota sulla contribuzione a proprio carico:* Se la Retribuzione Annuale Lorda (RAL) è inferiore all'assegno sociale, il lavoratore ha facoltà di non versare la quota a proprio carico dichiarandolo per iscritto al datore di lavoro.

ESTINAZIONE TFR (TFR)

(alla Legge di Bilancio 2026)

SEZIONE 2: LAVORATORI

(Compilare questa sezione prima assunzione come lavoratore dipendente).

Il sottoscritto dichiara che è un lavoratore dipendente e dispone che il proprio TFR maturando sia destinato (selezionare una sola opzione):

- ☐ **OPZIONE A – Contribuzione parziale:** Richiede l'adesione al fondo pensione complementare (allegando apposito modulo di adesione).
- ☐ **OPZIONE B – Contribuzione piena:** La contribuzione verrà mantenuta in capo al lavoratore (secondo la normativa).

CONSEGUENZE DELL'ADESIONE

1. **In caso di Opzione A:** La contribuzione decorrerà dalla data di assunzione.
2. **In caso di Opzione B:** La contribuzione decorrerà dalla data di assunzione. La scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di aderire alla previdenza complementare.
3. **In caso di MANCATA CONSEGNA del modulo entro 60 giorni:** opera l'**ADESIONE AUTOMATICA**. Il TFR maturando e la **contribuzione piena** (TFR integrale + contributo a carico del datore di lavoro + contributo a carico del lavoratore nella misura stabilita dagli accordi applicabili, calcolati e dovuti retroattivamente dalla data di assunzione) verranno versati al fondo pensione collettivo di riferimento.
 - *Nota sulla contribuzione a proprio carico:* Se la Retribuzione Annuale Lorda (RAL) è inferiore all'assegno sociale, il lavoratore ha facoltà di non versare la quota a proprio carico dichiarandolo per iscritto al datore di lavoro.

¹ Nelle misura consentita dagli accordi applicabili o dalla legge.

SEZIONE 2: LAVORATORE NEOASSUNTO CON PREGRESSO LAVORO COME DIPENDENTE PRIVATO ("RIASSUNTO")

(Compilare questa sezione se si sono avuti precedenti rapporti di lavoro come dipendente del settore privato).

Il sottoscritto dichiara quanto segue in merito ad una precedente adesione a forme di previdenza complementare (selezionare una sola opzione):

- ☐ **OPZIONE A**
previdenza con
da precedenti r
 ◦ *Contesti*
 - ☐
 pa
 —
 ac
 fo
- ☐ **OPZIONE E**
avere in essere
parte da TFR. I

CONSEGUENZE

1. **In caso di Opz**
questa categori
il Fondo di Tes
entro i 60 giorn
di riferimento co
lavoratore) a p
versare la quot
2. **In caso di Opz**
questi soggetti
Fondo Tesoreri
scelta in quals
tramite apposit

FIRMA E SOTTOSCRIZIONE

Data: _____

Firma del Lavoratore: _____

PARTE RISERVATA AL DATORE DI LAVORO (Per ricevuta e controfirma)

Si attesta la ricezione del presente modulo in data _____

Timbro e Firma del Datore di Lavoro: _____



avere già una forma di
i parte da TFR, derivante

il TFR integralmente o
fondo pensione:
(allegando modulo di
ntribuzione se si tratta di

a TFR: Dichiara di **NON**
e alimentata in tutto o in
tesoreria INPS.

2):

za complementare): Per
FR in azienda o presso
nente un fondo pensione
natica al fondo collettivo
R + quota datore + quota
tà del lavoratore di non
a dichiarazione scritta).

za complementare): Per
R resterà in azienda o al
diritto di rivedere questa
lo a un fondo pensione

² Nella misura consentita dagli accordi applicabili o dalla legge.

BYBLOS: IL FONDO PENSIONE CHE PROTEGGE IL TUO FUTURO



COSTRUIRE IL TUO DOMANI NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE.

Il Fondo Pensione Byblos nasce per garantire ai lavoratori dell'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

Un sostegno concreto per preservare il tuo stile di vita anche dopo il pensionamento.

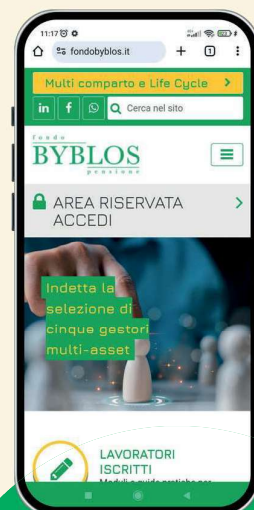
UN SISTEMA CHE LAVORA PER TE

Aderire a Byblos significa attivare un vantaggio esclusivo: il datore di lavoro dovrà versare un contributo aggiuntivo a suo carico, come previsto dal tuo CCNL di riferimento, oltre al versamento del TFR e del contributo minimo a tuo carico. **Un'opportunità unica di accrescere ancor di più, senza alcun costo diretto, la propria posizione e che se non sfruttata viene irrimediabilmente persa!**

LA FLESSIBILITÀ CHE MERITI

Quando arriva il momento di godere dei frutti del tuo risparmio, Byblos ti permette di scegliere tra prestazione pensionistica in capitale e/o in rendita. **Per maggiori informazioni consulta il nostro sito internet.**

Inoltre, grazie alla tassazione agevolata, potrai beneficiare di aliquote ridotte, dal 15% al 9%, in base agli anni di adesione alla previdenza complementare.



➤ PERCORSI DI INVESTIMENTO SU MISURA

Qualunque sia il tuo orizzonte temporale, Byblos ti offre soluzioni personalizzate:



COMPARTO GARANTITO

la scelta ideale per chi **si avvicina al pensionamento** (entro 5 anni).



COMPARTO BILANCIATO

un equilibrio tra rischio e rendimento per **chi ha un orizzonte medio** (10-15 anni).



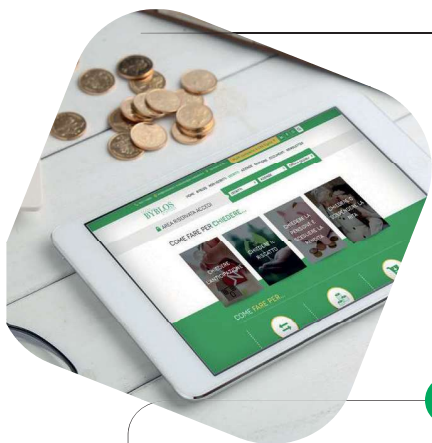
COMPARTO DINAMICO

per chi **guarda al lungo termine** (oltre 15 anni).



PROFILO LIFE-CYCLE

un investimento che cresce con te, **adattandosi alla tua età e al tuo percorso.**



➤ MENO COSTI, PIÙ VALORE

Byblos si distingue per i costi di gestione tra i più bassi del settore, così puoi massimizzare ogni euro versato.

Confronta i nostri costi con quelli di altri fondi pensione sul nostro sito: la differenza è evidente!

PERCHÉ SCEGLIERE BYBLOS?

1

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

un fondo pensato per proteggere i tuoi risparmi.

2

CHIAREZZA E TRASPARENZA

informazioni sempre a tua disposizione.

3

GESTIONE SU MISURA

soluzioni calibrate per il tuo futuro.

INIZIA A COSTRUIRE IL TUO FUTURO OGGI, NON RIMANDARE

IL TUO DOMANI DIPENDE DALLE SCELTE CHE FAI OGGI.

Con Byblos, hai al tuo fianco un fondo pensione che lavora per la tua serenità e quella della tua famiglia. **Scopri tutti i dettagli sul nostro sito e inizia il tuo percorso verso un futuro migliore.**

Per maggiori informazioni puoi prenotare un appuntamento attraverso il nostro sito internet www.fondobyblos.it oppure chiamare al **0422 1745 989** o scrivere a info@fondobyblos.it



Scopri come aderire